CAMERA DEI DEPUTATI N. **6406**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)
presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

(Relatore: **SARACA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 settembre 1999 (v. stampato Senato n. 4015)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(CARDINALE)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

—

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici – EUMETSAT – adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6406 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

SARACA, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) è una organizzazione intergovernativa creata a Ginevra il 24 maggio 1983 e costituita attualmente da diciassette Paesi europei (Austria, Germania, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia).

L'Organizzazione ha sede a Darmstadt (Germania) ed è responsabile della realizzazione, del controllo e della gestione di sistemi di satelliti meteorologici.

La legge 14 giugno 1986, n. 265, di ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'organizzazione, demanda al Ministero della difesa, per il tramite del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, il controllo di Parte italiana delle attività di EUMETSAT. Il predetto Ministero si assume altresì l'onere finanziario della partecipazione del nostro Paese. La delibera del CIPE del 25 febbraio 1994 attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di vigilare affinché tutte le iniziative promosse nel campo spaziale, in particolare nel settore delle osservazioni terrestri, siano ricondotte ad un quadro unitario diretto ad assecondare le esigenze degli utenti, a promuovere lo sviluppo delle industrie nazionali e minimizzare l'onere a carico dello Stato.

Nel 1991 giunse a maturazione il negoziato volto a definire numerosi emendamenti alla Convenzione istitutiva di EUMETSAT. Il relativo Protocollo, elaborato da un gruppo di lavoro cui avevano partecipato anche rappresentanti del nostro Ministero della difesa, venne adottato nel giugno 1991 con risoluzione del Consiglio EUMETSAT e sottoposto all'approvazione degli Stati membri. Tutti i Paesi membri, ad eccezione di Italia e Grecia, hanno già depositato gli strumenti di approvazione degli emendamenti.

A tale negoziato si pervenne in quanto, nel corso del primo periodo di applicazione della Convenzione, erano emerse alcune esigenze per adattare il mandato ed il funzionamento dell'Organizzazione alle mutate circostanze dovute agli sviluppi tecnico-scientifici ed ai nuovi orientamenti operativi dell'Agenzia spaziale europea. In effetti le modifiche alla Convenzione partono dal presupposto di attribuire all'Ente una competenza più ampia per l'osservazione della terra e del suo clima, anche in considerazione del successo del Programma METEOSAT Operativo (MOP) che, inizialmente concepito dall'Agenzia spaziale europea (Space Agency-ESA), è stato attribuito ad EUMETSAT e ne costituisce oggi la realizzazione di maggior rilievo.

Inoltre l'ESA sta ormai abbandonando il ruolo di sviluppo dei programmi in campo meteorologico, per trasferirlo ad EUMETSAT che già svolgeva compiti di controllo e di gestione dei programmi stessi. Si stanno infine delineando, in seno alla Commissione dell'Unione europea, tendenze favorevoli ad attribuire, in prospettiva, competenze operative in materia di monitoraggio ambientale ad EUMETSAT.

Il Protocollo emendativo di cui trattasi si ispira pertanto alla suddetta esigenza di aggiornamento e contiene una numerosa serie di modifiche alla maggior parte degli articoli della Convenzione.

Gli emendamenti in questione configurano un nuovo rafforzato profilo per EUMETSAT, il cui mandato, accanto all'obiettivo primario incentrato sul servizio meteorologico, viene esteso per contribuire al monitoraggio del clima e dei cambiamenti climatici a scala planetaria. Ulteriori modifiche sono suggerite per migliorare l'efficacia di funzionamento dell'Ente. In particolare:

le variazioni introdotte nella parte preambolare sono rivolte, da un lato, ad inserire la nozione di individuazione dei cambiamenti climatici e, dall'altro, ad adattare il testo all'evoluzione intervenuta nelle attività dell'ESA e della stessa EUMETSAT;

variazioni, nonché nuovi paragrafi, che si riferiscono ad obiettivi, attività e programmi dell'Organizzazione, sono stati inseriti all'articolo 2. Questi riguardano in particolare:

a) la cooperazione, anche mediante la stipula di accordi con i Governi e gli organismi nazionali degli Stati membri, nonché con gli Stati non membri o le Organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative, le cui attività abbiano un nesso con gli obiettivi dell'Organizzazione;

b) l'aggiunta, tra gli obiettivi supplementari dell'Organizzazione, della osservazione operativa del clima e l'individuazione di cambiamenti climatici su scala planetaria;

c) l'inserimento della nozione di bilancio generale, nonché la distinzione tra programmi obbligatori e programmi facoltativi.

Le modalità di adozione dei programmi facoltativi sono previste nel paragrafo 2 dell'articolo 3: i programmi facoltativi vengono istituiti mediante l'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di una Dichiarazione programmatica, cui è acclusa una dettagliata definizione di programma, contenente tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, legali, eccetera. La Dichiarazione programmatica deve essere inoltre approvata dal Consiglio mediante una risoluzione abilitante. I programmi facoltativi entrano comunque in vigore solo se e al momento in cui almeno un terzo degli Stati membri di EUMETSAT ha dichiarato la propria partecipazione firmando la Dichiarazione e se la sottoscrizione dei partecipanti copre il 90 per cento dell'intero importo.

Un'altra modifica di rilievo è introdotta (articolo 5, paragrafo 2) nel meccanismo di voto del Consiglio. Al riguardo, sono rimasti immutati i livelli decisionali che prevedevano: l'unanimità degli Stati membri; la maggioranza dei due terzi degli Stati membri rappresentanti almeno i due terzi dei contributi; la maggioranza dei due terzi degli Stati senza riferimento ai contributi e la maggioranza semplice degli Stati membri, sempre senza riferimento ai contributi. A questi quattro livelli di decisioni, viene aggiunto un quinto che prevede la maggioranza rappresentante almeno due terzi dell'ammontare totale dei contributi e metà degli Stati membri presenti e votanti per decisioni riguardanti il bilancio generale ed i programmi obbligatori (ad eccezione del Programma Meteosat Operativo). Si intende realizzare in tal modo una maggiore articolazione delle decisioni del Consiglio.

Il paragrafo 3 dello stesso articolo 5 prevede inoltre regole specifiche da applicare ai programmi facoltativi: in merito all'adozione della Dichiarazione programmatica (che viene adottata a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti interessati al programma); al potere decisionale degli Stati partecipanti; ad eventuali emendamenti alla Dichiarazione programmatica ed alla partecipazione di un nuovo Stato membro ad un programma, che richiedono l'unanimità di tutti gli Stati partecipanti.

Le modifiche all'articolo 6 derivano dall'introduzione della figura del « Direttore generale » al posto del « Direttore ».

Una novità importante riguarda l'introduzione dell'articolo 8, concernente la proprietà e distribuzione dei dati da satellite. Esso stabilisce che l'EUMETSAT è proprietaria esclusiva di tutti i dati da satellite e mette a disposizione dei Servizi meteorologici nazionali degli Stati membri dell'Organizzazione meteorologica mondiale una serie di dati definiti dal Consiglio.

All'articolo 10 (ex 9), sono aggiunti nuovi paragrafi (dal 2 al 7), relativi alle modalità di contribuzione al bilancio di EUMETSAT, al Programma METEOSAT Operativo ed ai programmi obbligatori e facoltativi.

Vengono inoltre aggiunti due nuovi paragrafi all'articolo 16. Essi riguardano la partecipazione, da parte di nuovi Paesi aderenti alla Convenzione, al bilancio generale ed tutti i programmi obbligatori, nonché le modalità di contribuzione per i programmi facoltativi.

Le modifiche introdotte all'articolo 19 (ex 18), si riferiscono alle diverse conseguenze finanziarie che incombono allo Stato che recede dall'Organizzazione, a seconda che si tratti del bilancio generale o del programmi obbligatori o facoltativi.

Gli ulteriori sviluppi intervenuti nel contesto spaziale internazionale a partire dal 1991, l'atteggiamento degli altri Stati membri di EUMETSAT, che nella loro quasi totalità hanno già provveduto a ratificare gli emendamenti in questione, nonché l'approfondita riflessione svoltasi nel frattempo all'interno delle Amministrazioni competenti, inducono a ritenere che anche l'Italia debba associarsi agli altri Paesi nell'approvazione degli emendamenti stessi, in modo da contribuire alla loro sollecita entrata in vigore, per la quale è richiesto il positivo concorso di tutti gli Stati membri.

Sul piano generale si osserva che, non comportando il provvedimento in questione oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica prevista dall'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

Il Comitato,

sottolineato il grave ritardo con cui si procede alla ratifica degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione, preso atto delle dichiarazioni del Governo secondo cui sono già iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa stanziamenti idonei a fronteggiare le spese connesse ai contributi come rideterminati dagli emendamenti alla Convenzione in esame, ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici – EUMETSAT – adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-6406A
Lire 500